



ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE E VIOLENZA PRIVATA

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, 18 settembre 2012, n. 42962 - Pres. Teresi – Rel. Oldi – Ricorso proposto da Giuseppe C. avverso la sentenza del 20.04.2011 della Corte di Appello di Bari.

L'esercizio del dovere educativo e correttivo del genitore - separato e non affidatario - nei confronti della figlia minore, attraverso l'uso gratuito della violenza, configura una condotta illecita, afflittiva e deprimente del valore della personalità del minore in manifesto contrasto con la finalità di promozione della dignità umana, travalicando nel reato di "violenza privata" implicante la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo - Presidente -

Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere -

Dott. OLDI Paolo - Relatore Consigliere -

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere -

Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G.M.V., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/04/2011 della Corte di appello di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'Angelo Giovanni, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 20 aprile 2011 la Corte d'Appello di Bari, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, ha riconosciuto C.G. responsabile del delitto di violenza privata ai danni della figlia minore C.S., per averla costretta con la forza a seguirlo presso l'abitazione del nonno paterno; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

1.1. Ha negato quel collegio che potesse applicarsi la scriminante dello ius corrigendi, osservando che l'esercizio di esso, nei limiti in cui sia eventualmente configurabile, deve concretarsi in modalità lecite e rispettose della personalità del minore.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.

2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia travisamento dei fatti, sostenendo che lo scopo da lui perseguito non era quello di far incontrare la figlia coi nonni contro la sua volontà, ma solo quello di indurla a scusarsi col nonno, nei confronti del quale aveva tenuto giorni prima un comportamento insolente.



2.2. Col secondo motivo eccepisce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha motivatamente escluso che la condotta posta in essere dal C. nei confronti della figlia potesse essere legittimata dallo ius corrigendi, osservando che, quali che fossero le finalità educative da lui perseguite, il diritto genitoriale non poteva estendersi fino a farvi rientrare l'uso gratuito della violenza; la costrizione fisica usata nei confronti della minore, obbligata con la forza a seguire il padre presso l'abitazione dei nonni paterni, e a tal fine letteralmente trascinata per parecchi metri, è stata giudicata eccedente i limiti della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen..

Oltre a ciò, non ha mancato la Corte territoriale di accennare alla condizione giuridica del C., di genitore separato dalla moglie e non affidatario della minore, lasciando intendere che anche sotto tale profilo il dirottamento della figlia dal normale percorso dalla scuola alla casa d'abitazione aveva integrato una violazione di legge.

La linea argomentativa così sviluppata, del tutto immune da vizi di carattere logico e giuridico, non ha trovato alcuna confutazione nel ricorso del C., il quale si è limitato ad offrire una diversa indicazione delle finalità educative da lui perseguite (l'intento di indurre la figlia a chiedere scusa al nonno paterno, piuttosto che di farla semplicemente incontrare con lui), senza in alcun modo contrastare i rilievi mossi dal giudice di merito in ordine alla illiceità delle modalità violente, ed esageratane coercitive con cui era stata condotta. Anche il richiamo, fatto nel ricorso, al permanere della potestà genitoriale in capo al padre non affidatario è fuori centro rispetto all'apparato motivazionale della sentenza impugnata.

2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo.

2.1. Nell'eccepire l'avvenuta maturazione della prescrizione il ricorrente mostra di non tener conto del fatto che, alla data della sentenza di secondo grado, non era ancora decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi - tenuto conto degli atti interrattivi - dalla consumazione del reato, collocata cronologicamente al 6 marzo 2004.



3. La rilevata inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione verificatasi in epoca successiva a detta pronuncia. Ne conseguono, altresì, le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

4. Stante la minore età della persona offesa all'epoca del fatto, deve disporsi l'oscuramento dei dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dispone l'oscuramento dei dati identificativi.



FUNZIONE EDUCATIVA DEI GENITORI E TUTELA DELLA DIGNITA' E DELLA PERSONALITA' DEI FIGLI

ERSILIA TROTTA

*“PATRIA POTESTAS IN PIETATE DEBET, NON ATROCITATE CONSISTERE”*¹

ADRIANO

La storia ci insegna che il rapporto genitoriale con i figli è sempre stato connotato da aspetti di conflittualità e contrapposizione fra la delicata e sempre attuale problematica dell'interesse del minore contrapposto al dovere educativo dei genitori ed alle modalità di attuazione dello stesso.

Nel caso di specie il padre, separato e non affidatario, è stato riconosciuto responsabile del delitto di violenza privata ai danni della figlia minore per averla costretta con la forza a seguirlo presso l'abitazione del nonno paterno, ponendo in essere una condotta illecita e non rispettosa della personalità della minore.

La portata innovativa della pronuncia in esame va ravvisata nella mancata applicazione della scriminante dello *ius corrigendi* al reato di “violenza privata” contestato al genitore in conseguenza della illecita condotta violenta posta in essere ai danni della figlia minore, seppure per finalità educative.

La Corte di Cassazione, quindi, ritenendo la condotta posta in essere dal padre ai danni della figlia minore eccedente i limiti della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., ha applicato la fattispecie prevista dall'art. 610 c.p.

1 MARCIANO, *Istituzioni*, l. XIV, *Pandette*, l. XLVIII, tit.9, leg. 5.



La norma applicata tutela il bene della libertà morale della persona quale aspetto essenziale della libertà individuale costituzionalmente protetto (art. 13 Cost.), nella duplice accezione di autodeterminazione spontanea, secondo motivi propri, e di agire secondo la libera valutazione di questi.²

Per la configurabilità del reato l'agente deve far ricorso all'uso della violenza.

Il concetto di violenza si identifica con qualsiasi mezzo adoperato dall'agente che sia idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione.³

Con maggiore distensione descrittiva la Suprema Corte ha precisato che “nel reato di violenza privata l'elemento della violenza è costituito dall'esplicarsi di qualsiasi energia fisica da cui derivi una coazione personale; non rileva, pertanto, né la qualità dei mezzi adoperati, né che essi siano diretti o indiretti, di carattere materiale o psicologico, occorrendo solo l'idoneità di essi al raggiungimento dello scopo che è quello di costringere altri a fare, tollerare od omettere qualcosa”.⁴

Se del tutto superflua, appare, l'indagine sulla illegittimità della costrizione, al di fuori dei rigidi confini delle situazioni scriminanti ex artt. 50-54 c.p., non altrettanto è a dirsi relativamente alla condotta del soggetto passivo.

Il reato in questione, in quanto ad evento naturalistico, implica che alla condotta costitutiva della violenza o della minaccia deve corrispondere eziologicamente una costrizione assoluta o relativa del soggetto passivo tenuto ad una condotta attiva od omissiva (il “fare, tollerare od omettere”) che altrimenti non avrebbe tenuto.⁵

2 Per una disamina più approfondita cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale*, parte spec., I, *Reati contro la persona*, 2^a ed., Padova, 2005, pp. 295 e ss.

3 Cass. Pen., SS. UU., 17 dicembre 2003, in *Cass. pen.*, 2004, p. 1210.

4 Cass. Pen., Sez. V, 24 giugno 1982, in *RP*, 1983, p. 544.

5 F. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 301, al riguardo argomenta: “l'evento del reato è duplice in quanto la condotta violenta deve essere “causa” dei due progressivi effetti: 1) dell'altrui stato di “coazione”; 2) del “fare”, “tollerare” od “omettere” qualche cosa, quale effetto del suddetto stato di coazione, in quanto [...] nella violenza privata viene in considerazione non la violenza-fine, ma la “violenza-mezzo”, finalizzata cioè ad un comportamento della vittima”.



Tale è sicuramente la condotta della minore la quale, trascinata dal padre per parecchi metri, è stata “dirottata” dal normale percorso che da scuola la riportava a casa, per obbligarla a chiedere scusa al nonno paterno per un presunto comportamento insolente.

Ultimo aspetto che merita attenzione è quello connesso al superamento dell'impasse determinato dalla difficile configurazione attuale del diritto al risarcimento dei danni in favore del figlio minore per l'esercizio “abusante” della potestà genitoriale⁶.

La configurazione del reato di violenza privata nella fattispecie concreta ha permesso di condannare il reo al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Merito della pronuncia è quello di aver indagato la condizione personale della minore nel contesto relazionale col padre separato e non affidatario, valutando - la condotta tenuta dal genitore – non idonea a configurare attuazione dello *jus corrigendi*, in controtendenza con i principi ispiratori della norma.

Infatti, sotto l'egida della concezione autoritaria dei rapporti familiari, la dottrina diffusamente ammetteva un ambito di esenzione da responsabilità per gli atti dannosi compiuti dal genitore nell'esercizio dello *jus corrigendi* corollario della *potestas* genitoriale. L'abrogato art. 319 c.c. – che riconosceva al genitore il potere di “frenare la cattiva condotta del figlio” – era stato interpretato, infatti, nel senso che “il potere, nei limiti di un esercizio legittimo, adeguato alle circostanze e al pregiudizio che il genitore vuole evitare al figlio, determina l'immunità per le conseguenze dannose dell'atto stesso”.⁷

Con la riforma del 1975 la tutela dei valori della persona all'interno del nucleo familiare costituisce certamente il dato di più evidente innovazione del sistema familiare, non soltanto nei rapporti – ormai paritari – fra i coniugi, ma anche nei confronti dei figli⁸,

6 A. DI FLORIO, *L'abuso della potestà genitoriale*, in *Persona e danno*, Trattati a cura di P. Cendon, p. 2602.

7 P. RESCIGNO, *Immunità e privilegio*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, I, p. 439.

8 S. PATTI, *Il declino della immunity doctrine nei rapporti familiari*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, p. 403.



delle cui capacità, inclinazioni naturali ed ispirazioni occorrerà tener conto in fase di attuazione dell'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (art. 147 c.c.).⁹

Chiunque ripercorra criticamente le tappe evolutive degli istituti posti a protezione dell'incapace non può sottrarsi alla constatazione che la storia del minore d'età è connotata dal perenne tentativo di affrancarsi dall'originaria compenetrazione e, più di recente, soggezione ad un'altra persona, per acquistare innanzitutto propria dignità, per poi, tendenzialmente, proiettarsi verso l'autodeterminazione¹⁰.

Ed infatti, partendo dal dato normativo, il tema del rapporto tra genitori e figli non può essere costruito esclusivamente come contrapposizione tra l'autonomia del minore nelle proprie scelte esistenziali e la potestà dei genitori intesa come soggezione al poterdovere-diritto di cui all'art. 147 c.c. nell'ottica costituzionale di cui all'art. 30 co. 1, atteso che tale impostazione condurrebbe a ritenere priva di autonoma considerazione tanto la dignità umana quanto lo sviluppo della personalità del figlio minore assorbita dalla potestà dei genitori.¹¹

Coerentemente con l'evoluzione dottrinale, la soluzione risiede non tanto nell'ammettere la scomparsa della nozione di potestà genitoriale¹², quanto piuttosto nel differenziare quest'ultima, riconducibile al rapporto di filiazione, dal “dovere educativo”

9 Relativamente all'aspetto interno della potestà ed al contenuto dei tre doveri indicati dall'art. 147 c.c. e riprodotti dall'art. 30 Cost. (mantenimento, istruzione, educazione), cfr. M. GIORGIANNI, *Della potestà dei genitori* in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di Cian, Oppo, Trabucchi, Padova, 1992, p. 289, ove si legge: “si ritiene comunemente che il primo sia estraneo al contenuto della potestà genitoriale in quanto sopravvive certamente, sia pure con talune limitazioni, alla minore età del figlio ed è perciò connesso esclusivamente col rapporto di filiazione. Gli altri due, invece, entrano certamente a fare parte, in quanto indicano la “cura” della persona del minore, che – assieme a quella del patrimonio – costituisce il contenuto della potestà genitoriale. D'altro canto, l'adempimento del dovere di educazione ed istruzione implica un potere che deve qualificarsi necessariamente come potestà”

10 P. STANZIONE, *Tutela dei soggetti “deboli”*, Torino, 2004, pp. 23 e ss.

11 G. AUTORINO – P. STANZIONE, *Diritto civile e situazioni esistenziali*, Torino, 1997, p. 186; P. STANZIONE, *La potestà dei genitori*, in *Minori e Diritti Fondamentali*, Milano, 2006, p. 18.

12 P. STANZIONE, *La potestà dei genitori*, cit., p. 18.



collegato al principio di “responsabilità da procreazione”¹³, finalizzato a garantire l'equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore nel rispetto della sua dignità di persona capace di esprimere autonome scelte esistenziali.¹⁴ Contenuto in questi termini, l'interesse del minore finirebbe, però, per divenire quasi un limite all'esercizio della potestà genitoriale ed alla funzione educativa.

Più coerente con i valori costituzionali è la soluzione che induce a configurare il minore come “persona”¹⁵ e, quindi, vero “soggetto di diritto” e non più come “oggetto di protezione”¹⁶ rimessa alla potestà dei genitori¹⁷.

E' in quest'ottica che il concetto di “interesse del minore” perde di efficacia assumendo la vacua veste di “clausola di stile”, “mera enunciazione di buoni propositi”, laddove la nozione di “diritti del minore” intesi come complesso di situazioni giuridiche soggettive, più compiutamente ci fornisce la visione globale di una condizione che si sostanzia anche di doveri, di oneri, oltre che di diritti e talvolta di poteri.

Ciò posto, è evidente che la tematica connessa all'autonomia del minore nelle scelte esistenziali non può prescindere dalla teorizzata “visione verticale” del rapporto genitori-figli, anche se nel superamento della nozione di potestà.

La famiglia, rappresentando la più importante delle comunità intermedie tra individuo e Stato, è demandata ad assolvere la funzione di favorire il primo e più importante processo di socializzazione del minore¹⁸.

13 *Ex multis*, in particolare R. TOMMASINI, *La responsabilità per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli naturali*, in *Studi sulla riforma del diritto di famiglia*, E. RUSSO (a cura di), Milano, 1973, pp. 213 e ss.

14 Per una ricostruzione di queste tendenze si rinvia a E. LA ROSA, *Tutela dei minori e contesti familiari. Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori*, Milano, 2005, pp. 359 e ss.

15 P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975, p. 361. Si legge testualmente “Solo abbandonando la visione relativa e futuribile del soggetto in evoluzione ed ammettendo che il minore, in base ai principi costituzionali, è “portatore di valori umani in sé”, si perviene al suo riconoscimento quale “persona” al pari degli altri, garantendo la tutela attuale ed immediata della sua dignità e, quindi, la promozione del suo sviluppo”.

16 Cass. Pen., Sez. VI, 22 marzo 2011, n. 11251.

17 G. AUTORINO-P. STANZIONE, *Diritto civile e situazioni esistenziali*, cit., p. 188.

18 Appare evidente il richiamo all'art. 2 della Costituzione.



In questo contesto viene meno la rilevanza di un interesse familiare superiore a quello dei singoli componenti, dovendosi, all'opposto, riscontrare il profilo della “doverosità” del ruolo della famiglia alla quale “competete determinare le condizioni che possano consentire il processo formativo del minore”.¹⁹

In altri termini la famiglia, quale prima formazione sociale nella quale l'individuo si inserisce, è strumento per lo sviluppo della personalità del singolo, cosicché l'interesse astratto e superindividuale del gruppo cede il passo alle manifestazioni dell'essere e dell'agire del singolo membro.

In questo ambito il processo educativo si distacca dalla potestà genitoriale per divenire strumento di maturazione ed autonomia del minore²⁰. Con l'educazione, i figli devono acquisire gradualmente l'autonomia decisionale, corrispondente al grado di maturità raggiunto, con conseguente progressivo distacco dai genitori.

Ed è proprio nel favorire questo processo di autodeterminazione che si sostanzia la funzione educativa, costituzionalmente orientata, dei genitori.

Ma per garantire al minore il pieno godimento dei diritti costituzionali suoi propri è necessario che anche l'interpretazione dell'art. 147 c.c. si uniformi a tale visione proiettando il dovere-diritto dei genitori all'educazione dei figli, verso l'obiettivo primario della formazione della personalità del minore, rispettando la sua dignità di persona capace di esprimere autonome scelte esistenziali e manifestare precipi bisogni ed esigenze.²¹

19 G. GIACOBBE, *Educazione della prole, progetto educativo e ruolo della famiglia: spunti per una riflessione*, in *Iustitia*, Milano, 4, 2012, p. 426.

20 P. VERCELLONE, *La potestà dei genitori*, in *La filiazione* a cura di Collura, Lenti e Mantovani, Milano, 2001, p. 943, il quale argomenta: “E' ormai postulato fondamentale, in questa materia – si può anzi parlare di una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta – che ogni azione che si rivolga ad un minore debba tener conto soprattutto del suo interesse, il “*best interest of the child*”, alla protezione del quale è subordinato ogni altro interesse, dei genitori come dello stato”.

21 Sul tema la letteratura è sterminata, v. in particolare, P. PERLINGIERI, *La libertà di educazione*, in *Rass. dir. cin.*, 1986, p. 678 ove si legge “non vi è spazio per una educazione che leda “la dignità ed ancor prima l'intelligenza dell'uomo in formazione”; ID, *Rapporti personali nella famiglia*, Napoli, 1982, p. 25 “la persona ha diritto a divenire consapevole delle proprie idee, ed a realizzare la sua formazione culturale secondo scelte e non imposizioni, nella libertà e non nella coercizione”.



Nuova linfa proviene anche dalle fonti sovranazionali²² che, attribuendo rilievo essenziale alla capacità di discernimento del minore ed al diritto all'ascolto²³, trasformano la relazione genitori-figli assegnando ai genitori il ruolo di orientamento e guida in un processo di autodeterminazione dinamica riconosciuta allo stesso minore. In altri termini, solo attraverso la continuità del rapporto di vita è possibile realizzare l'educazione personalizzata che il legislatore esige sia informata alle aspirazioni ed inclinazioni del soggetto in via di formazione²⁴.

In questa prospettiva è evidente che l'equilibrio tra modalità educative ed autodeterminazione si moduli²⁵ con il progredire dell'età del minore da quella infantile a quella adolescenziale fino a giungere a quella giovanile, secondo il parametro della capacità di discernimento, fondata sulla valutazione casistica della posizione globale del minore in relazione al singolo atto ed alla specifica scelta esistenziale.²⁶

In questo contesto appare anacronistico legittimare il ricorso all'uso della violenza fisica a fini educativi.

Nel passato la giurisprudenza penale aveva ritenuto ammissibile il ricorso alla violenza fisica, psicologica o morale da parte del genitore nei confronti del figlio minore, ammettendo che, nel naturale ed accettabile rapporto educativo tra genitori e figli “non possano ritenersi preclusi quegli atti, di minima valenza fisica o morale, che risultino necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi rispecchianti la inconsapevolezza o la sottovalutazione

22 Cfr. artt. 5 e 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo siglata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con l. 27 maggio n. 1991 n. 176.

23 Il “diritto all'ascolto” risulta meglio delineato, quanto ai contenuti specifici, dall'art. 3 della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, siglata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con L. 20 marzo 2003 n. 77.

24 P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, cit, p. 85.

25 L. SACCHETTI, *Allontanamento dell'autore della violenza dalla casa familiare: un problema aperto*, in *Famiglia e diritto*, 2001, 6, p. 667, in base al “criterio della gradualità” il potere dei genitori sarebbe inversamente proporzionale all'età del figlio.

26 P. STANZIONE, *Minori e diritti fondamentali*, cit., pp. 18 e ss.; P. STANZIONE, *Tutela dei soggetti “deboli”*, cit., p. 40.



del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva o insolente del minore²⁷, precisando, però, che l'eventuale “abuso” in termini di arbitrarietà o intempestività della sua applicazione e di eccesso nella misura, integrerebbe la fattispecie di reato di cui all'art. 571 c.p.

Tale impostazione non è più accettabile.

La stessa Corte di Cassazione,²⁸ nel tentativo di individuare il confine tra la necessaria funzione educativa del genitore ed il suo eventuale comportamento “abusante”, ha stabilito che “nel contesto normativo in cui è inserito il nostro ordinamento (Costituzione della Repubblica; norme codicistiche in materia di diritto di famiglia e Convenzione di New York), non può più ritenersi lecito l'uso della violenza, fisica o psichica, sia pure finalizzata a scopi ritenuti educativi: ciò sia per il primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti, sia perchè non può più perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo della personalità utilizzando mezzi violenti e costrittivi”.

E' in questo ambito argomentativo che si collocano recenti interventi della Suprema Corte in virtù dei quali il termine “correzione” utilizzato dall'art. 571 c.p., va assunto come sinonimo di “educazione”, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo.²⁹

Negli ultimi decenni si è assistito, quindi, ad un progressivo ridimensionamento della portata dell'art. 571 c. p.³⁰ e dell'ambito applicativo della norma, con conseguenziale ricorso

27 Cass. Pen., Sez. VI, 7 novembre 1997 n. 3789, in *Cass. pen.*, 2000, p. 32

28 Cass. Pen., Sez. IV, 7 febbraio 2005, n. 16491, in *Riv. pen.*, 2005, p. 964.

29 Cass. Pen., 13 settembre 2007, n. 34674, in www.iuritalia.it; in particolare afferma “la nozione giuridica di abuso dei mezzi di correzione va interpretata in sintonia con l'evoluzione del concetto di “abuso sul minore”, che si concretizza allorchè si configuri un comportamento doloso, attivo od omissivo, mantenuto per un tempo apprezzabile, che umilia, svaluta, denigra e sottopone a sevizie psicologiche un minore, causandogli pericoli per la salute, anche se compiute con soggettiva intenzione correttiva o disciplinare”; Cass. Pen., Sez. IV, 7 febbraio 2005, n. 16491, cit.; Cass. Pen., Sez. VI, 9 gennaio 2004, n. 4934.

30 Nella relazione al disegno di legge presentato al Senato il 22 settembre 1983, n. 165, si osserva: «Quanto all'art. 571 che prevede e punisce l'abuso dei mezzi di correzione, la pedagogia moderna esclude che si possa parlare «di mezzi di correzione» intendendo per questi percosse o altro tipo di punizione corporale. Già per tale motivo questo articolo del codice penale andrebbe abrogato. Ma, per di più, la previsione della



alla configurazione, in ipotesi di condotte violente ai danni di minori, di fattispecie di reato più gravi quali “maltrattamenti in famiglia” (art. 572 c.p.), “lesione personale” (art. 582 c.p.) e “violenza privata” (art. 619 c.p.).

L'*incipit* della evoluzione suddetta proviene dall'indagine rivolta alla natura dei mezzi di correzione che ha condotto al progressivo ridimensionamento dell'ambito di liceità della violenza quale strumento correttivo e disciplinare.

Se, quindi, in passato la giurisprudenza appariva totalmente indifferente rispetto alla qualità dei mezzi di correzione usati, comprendendo fra questi, anche la violenza fisica e morale, e proiettandosi ad indagare unicamente lo scopo che anima l'azione dell'agente³¹, la dottrina più sensibile, ridimensionando la portata dell'art. 571 c.p., ha aperto le porte al mutamento giurisprudenziale avvenuto con la sentenza c.d. Cambria del 1996³² la quale ha escluso la configurabilità del delitto di cui all'art. 571 c.p., ogni qualvolta “il mezzo di correzione sia di natura tale da negare in radice ogni pretesa di sostegno dello sviluppo della persona bisognevole di correzione”.

La qualificazione giuridica della condotta vessatoria viene, pertanto, esclusivamente fondata sull'analisi dell'elemento oggettivo: la “liceità” del mezzo disciplinare.

Ma può, coerentemente con i principi costituzionali, ammettersi la sussistenza di mezzi correttivi che, pur implicando l'uso della violenza sui minori, possano ritenersi “leciti”?

legge non soltanto legittima «l'uso» di tali mezzi di correzione, ma prevede per «l'abuso» una pena inferiore a quella prevista per le percosse e le lesioni in considerazione appunto del diritto di genitori, maestri, custodi, di correggere le persone a loro affidate per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di un'arte o professione. Si propone dunque l'abrogazione dell'art. 571 c.p. sicché eventuali attività illecite restino punite ai sensi degli artt. 581, 582, 572 e 575 c.p.».

La stessa pedagogia moderna ha dimostrato, in modo convincente, che la violenza, anziché correggere, determina di regola effetti assai deleteri, in quanto deprime, umilia e fa sorgere nell'animo di chi la subisce, sentimenti di astio e ribellione.

31 Cass. Pen., 9 luglio 1945.

32 Cass. Pen., Sez. VI, 18 marzo 1996.



Applicando il criterio valutativo offerto dai principi costituzionali deve ammettersi che “Un atto che determini un danno al figlio non può essere normalmente inteso come esplicazione della potestà genitoriale”³³ in quanto rappresenta attentato alla dignità e/o alla personalità del minore.

Ebbene, se si condivide la tesi secondo la quale nell'ambito della Costituzione esiste una scala di valori all'apice della quale è posta la persona umana, non possono sussistere dubbi nel proclamare la preminenza della dignità umana e dello sviluppo della personalità del minore rispetto al dovere-diritto dei genitori ad educare i figli (art. 30, 1° comma, Cost. ed art. 147 c.c.)³⁴.

Tale impostazione, superando l'astratta dicotomia tra titolarità ed esercizio dei diritti fondamentali, garantisce piena attuazione alla tutela del diritto della persona umana dando preminenza all'autodeterminazione del minore, senza svilire il progetto educativo dei genitori rivolto a formare una persona libera e consapevole delle proprie scelte esistenziali.

In base a codesta prospettazione il processo formativo in cui si sostanzia il contenuto del rapporto fra genitori e figli si deve ispirare ai criteri oggettivi desunti dai principi costituzionali, fra i quali non può rientrare l'uso dei mezzi coercitivi.

Acquisito, quindi, il principio in base al quale la violenza non può costituire lecito strumento educativo, ne discende quale naturale corollario che “ove non esiste un mezzo lecito, non può parlarsi di abuso, come non può parlarsi di abuso del diritto, se un diritto non esiste”.

Se ne deduce, *ergo*, che l'uso della violenza per fini correttivi o disciplinari non può rientrare nella previsione dell'art. 571 c.p., ma deve cadere sotto le sanzioni di altre norme incriminatrici.

Volendo tracciare delle considerazioni conclusive appare ineludibile evidenziare come sorprendentemente, sino ad oggi, l'art. 571 c.p. sia sfuggito alla censura del legislatore e

33 S. PATTI, *Il declino della immunity doctrine nei rapporti familiari*, cit., p. 403.

34 P. STANZIONE, *Rapporti fra genitori e figli nell'interpretazione della Corte Costituzionale*, in *Itinerari di Diritto Privato*, Salerno, 2007, pp.105 e ss.



della Corte Costituzionale, pur in presenza di numerose proposte di modifica e persino di abolizione³⁵.

Non appare, infatti, giustificabile il sopravvivere di una norma che, nell'ammettere implicitamente la liceità dei mezzi coercitivi a fini educativi, punisca con particolare tenuità comportamenti violenti e lesivi della personalità e della dignità umana³⁶ dei minori nel contesto familiare, sulla base di una riprovevole immunità del genitore nell'esercizio dello *jus corrigendi*.

Ben più coerentemente con la funzione promozionale del diritto, sarebbe auspicabile prevedere che l'abuso della potestà genitoriale, in qualunque modo si manifesti, determinando un grave danno nello sviluppo psicofisico del minore, sia nell'immediato che nella futura vita di relazione, conduca al riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno per violazione di valori primari costituzionalmente garantiti.

35 Cfr. nota 30.

36 G. PISAPIA, *Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina*, in *Digesto pen.*, Torino, 1987, pp. 29 e ss.